

TRIBUNALE DI TORINO

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

*N. 24630/2013 R.G. P.M.**N. 23858/2013 R.G. G.I.P.**Decreto di fissazione di udienza preliminare**Artt. 418 e 419 C.p.p.*

Il Giudice, dott.ssa Paola Boemio,
letta la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal
P.M. in data 21.11.2013, nel procedimento penale sopra
rubricato nei confronti di:

Gioacchino Paolo Ligresti, nato a Milano il 26 marzo
1969, elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore di fiducia, avvocato Davide Sangiorgio del
Foro di Milano;

Pier Giorgio Bedogni, nato a Torino il 2 settembre
1958, elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore di fiducia, avvocato Michela Malerba del Foro
di Torino;

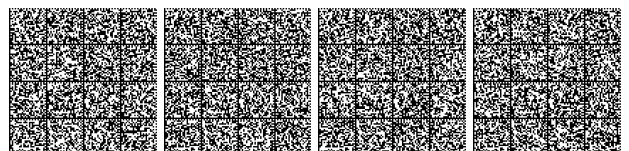
Fulvio Gismondi, nato a Roma l'11 settembre 1960
elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore di fiducia, avvocato Ambra Giovane, del Foro
di Roma;

Benito Giovanni Marino, nato a Trapani il 9 luglio
1934, elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore di fiducia, avvocato Lorenzo Vitali del Foro
di Torino;

Marco Spadacini, nato a Milano il 22 aprile 1938,
elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore di fiducia, avvocato Lorenzo Vitali del Foro
di Torino;

Antonio D'Ambrosio, nato a Roma il 23 giugno 1955,
elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore di fiducia, avvocato Lorenzo Vitali del Foro
di Torino;

Riccardo Ottaviani, nato a Reggio Emilia (RE) il 29
maggio 1941, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'avvocato Ennio Amodio, del Foro di Milano, difeso



di fiducia dagli avvocati Ennio Amodio e Fulvio Gianaria del Foro di Torino;

FONDIARIA-SAI S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Galilei, elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia, avv.to Ermenegildo Costabile del Foro di Milano

IMPUTATI

Nelle rispettive qualità, dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 2622 c.c., 185 d.lvo 58/1998, 481 c.p., 5, 25 sexies d.lvo 231/2001, come da allegata richiesta di rinvio a giudizio;

Identificate le persone offese in:

- **Consob**, con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3, in persona del Presidente, Giovanni Vegas;
- **soci Fondiaria-Sai s.p.a.**;
- **Fondiaria Sai s.p.a.**, con sede legale in Torino, C.so Galileo Galilei 12;

visto l'art. 418 c.p.p.

FISSA

per l'udienza preliminare in camera di consiglio avanti al Giudice dr.ssa Paola Boemio,

il giorno 27 gennaio 2014, ore 9,30

in Torino - corso Vittorio Emanuele II n. 130 - Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" - Aula Maxi 1 (e, in collegamento, Aula Magna).

indica

per l'eventuale prosieguo, le date del:

- 3.2.2014 ore 9,30 (Aula Magna e Maxi Aula 1);
- 7.2.2014 ore 9,30 (Maxi Aula 1 e Maxi Aula 2);
- 21.2.2014 ore 9,30 (Maxi Aula 1 e Maxi Aula 2).

AVVISA

• ciascun imputato:

che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
che può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza;



che ha facoltà di presentare nell'udienza preliminare, a pena di decadenza, richiesta di applicazione della pena ex art. 444 ss. c.p.p. e di giudizio abbreviato ex art. 438 ss. c.p.p.

• **ciascuna persona offesa**

che la sua partecipazione all'udienza non è necessaria qualora non intenda costituirsi parte civile (per il risarcimento dei danni);

• **ciascun difensore ed il pubblico ministero**

che hanno facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse ai sensi dell'art. 416 co. 2 c.p.p. e di presentare memorie e produrre documenti

INVITA

Le parti a trasmettere a questo ufficio la documentazione relativa alle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio

DISPONE

La notificazione del presente decreto e della richiesta di rinvio a giudizio:

- a ciascun imputato sopra indicato
- a ciascun difensore degli imputati
- a **Fondiarria Sai s.p.a.**, con sede legale in Torino, C.so Galileo Galilei 12;
- a **Consob**, con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3, in persona del Presidente, Giovanni Vegas;
- all'avv. Daniele Mancini del foro di Lodi, in qualità di difensore e domiciliatario ex lege di Elia Michele;

DISPONE

Altresì la comunicazione del presente decreto di fissazione dell'udienza al P.M. sopra indicato;

Visto l'art. 155 c.p.p.

Ritenuto che, per il numero dei destinatari e per l'impossibilità di identificazione degli stessi, la notificazione alla persone offese sia da ritenersi difficile,

DISPONE

che la **notificazione alle PERSONE OFFESE - soci Fondiarria Sai** sia eseguita mediante **PUBBLICI ANNUNZI** con le seguenti modalità:



Il presente atto sarà pubblicato sui siti internet dei seguenti enti ed associazioni:

- 1) TRIBUNALE DI TORINO
<http://www.tribunale.torino.it/>
- 2) FEDERCONSUMATORI
<http://www.federconsumatori.it/>
- 3) MOVIMENTO CONSUMATORI
www.movimentoconsumatori.it
- 4) ADOC
www.adocnazionale.it
- 5) FEDERCONSUMATORI PIEMONTE ONLUS
<http://www.federconsumatoripiemonte.it/>

fino alla conclusione dell'udienza preliminare.

Ai sensi dell'art.155 co. 2 c.p.p.

copie del presente decreto e della richiesta di rinvio a giudizio, inoltre, saranno **depositate in visione**, a disposizione delle persone offese presso:

- COMUNE di TORINO;
- CANCELLERIA DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE -
Tribunale di Torino, c.so Vittorio Emanuele II, piano
IV scala D stanza n. 42603.

Il decreto di fissazione udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio sono inseriti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Della notificazione per pubblici annunci, con l'indicazione delle modalità sopra indicate, sarà data notizia attraverso l'ANSA, con conseguente diramazione a testate giornalistiche locali e nazionali

MANDA

Alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Torino, 4.12.2014

Il Giudice
Dr.ssa Paola BOEMIO





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Torino

Proc. 24630/2013 R.G. notizie di reato

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

Il Pubblico Ministero,
Vittorio Nessi
Marco Gianoglio

letti gli atti del procedimento nei confronti di:

Gioachino Paolo Ligresti, nato a Milano il 26 marzo 1969, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato Davide Sangiorgio del Foro di Milano;

Pier Giorgio Bedogni, nato a Torino il 2 settembre 1958, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato Michela Malerba del Foro di Torino;

Fulvio Gismondi, nato a Roma, il 11.09.1960 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato Ambra Giovane, del Foro di Roma;

Benito Giovanni Marino, nato a Trapani il 9 luglio 1934, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato Lorenzo Vitali del Foro di Torino;

Marco Spadacini, nato a Milano il 22 aprile 1938, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato Lorenzo Vitali del Foro di Torino;

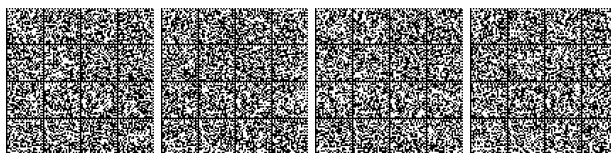
Antonio D'Ambrosio, nato a Roma il 23 giugno 1955, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato Lorenzo Vitali del Foro di Torino;

Riccardo Ottaviani, nato a Reggio Emilia (RE) il 29/5/1941, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Ennio Amodio, del Foro di Milano, difeso di fiducia dagli avvocati Ennio Amodio e Fulvio Gianaria del Foro di Torino

FONDIARIA-SAI S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Galilei, elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia, avv.to Constabile del Foro di Milano

INDAGATI

Gioachino Paolo Ligresti, quale Vice Presidente di Milano Assicurazioni S.p.A., membro del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai. S.p.A. e del Comitato esecutivo di entrambe fino al 30 ottobre 2012, con deleghe esecutive, nonché azionista di riferimento di



Fondiarria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. attraverso Premafin Finanziaria S.p.A., detentrica del 38,5% del pacchetto azionario di Fondiarria-Sai S.p.A. (a sua volta in possesso del 63,4% del pacchetto azionario di Milano Assicurazioni S.p.A.);

Pier Giorgio Bedogni, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

Fulvio Gismondi, quale attuario incaricato ex art. 37 D.to L.vo 7 settembre n. dalla Compagnia Fondiarria-Sai S.p.A.

Benito Giovanni Marino, Marco Spadacini, Antonio D'Ambrosio quali componenti il collegio sindacale di Fondiarria-Sai S.p.A.

Riccardo Ottaviani, quale attuario revisore incaricato da Reconta Ernst & Young S.p.A.

- 1) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2622 cod. civ. perché, in concorso tra loro (e con Salvatore Ligresti, Fausto Marchionni, Emanuele Erbetta, Antonio Talarico, Ambrogio Virgilio, per i quali si procede separatamente e con Giulia Maria Ligresti e Jonella Ligresti, per le quali si è proceduto separatamente), nelle qualità sopra indicate, e comunque non impedendo ex artt. 40 cpv. c.p. le condotte infra descritte,
 - Gioachino Paolo Ligresti e Piergiorgio Bedogni, avendone l'obbligo ex artt. 154 bis Tuf, 2392 e 2381 cod. civ.;
 - Fulvio Gismondi in violazione dei doveri di cui all'art. 37 D.to L.vo 7 settembre 2005 n. 209, falsamente attestando la sufficienza delle riserve tecniche iscritte allo stato passivo in conformità a disposizioni di legge ed a corrette tecniche attuariali;
 - Benito Giovanni Marino, Marco Spadacini, Antonio D'Ambrosio in violazione dei doveri di cui all'art. 149 Tuf e non esercitando i poteri di cui all'art. 151 Tuf;
 - Ambrogio Virgilio e Riccardo Ottaviani in violazione dell'15 d.to l.vo 27 gennaio 2010 n. 39, avendone l'obbligo ex artt. 14 d.to l.vo 27 gennaio 2010 n. 39 – e, più precisamente, avendo il primo, nella relazione del 5 aprile 2011 redatta ai sensi dell'art. 102 del D.to L.vo 7 settembre 2005 n. 209, espresso un giudizio di conformità del bilancio d'esercizio di Fondiarria-Sai S.p.A. alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, evidenziando la chiarezza e la rappresentatività veritiera e corretta sia della situazione patrimoniale e finanziaria sia del risultato economico di Fondiarria-Sai S.p.A.; il secondo, nel giudizio del 1 aprile 2011 formulato ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008, certificato la sufficienza delle riserve tecniche iscritte allo stato passivo in conformità a disposizioni di legge ed a corrette tecniche attuariali;

e così consentendo l'approvazione delle comunicazioni sociali infedeli infra descritte, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé ovvero per altri un ingiusto profitto, in particolare:



- in presenza di pesanti perdite di bilancio relative all'esercizio 2010, quantificabili in € 636,4 milioni (utile € 40,2 milioni nel 2009) per Fondiaria-S.p.A., in € 512,7 milioni (utile 13,3 milioni nel 2009) per Milano Assicurazioni S.p.A., con perdita consolidata, rispettivamente, pari ad € 928,9 milioni (perdita € 391,5 milioni nel 2009) e pari ad € 668,7 milioni (perdita € 140 milioni nel 2009),

al fine di:

- evitare la diluizione della partecipazione nel Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. di Premafin Finanziaria S.p.A. e, quindi, di Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Gioachino Paolo Ligresti e Giulia Maria Ligresti, in conseguenza di un aumento di capitale altrimenti necessariamente superiore a quello già oggetto dell'accordo – reso noto il 22 marzo 2011 – intercorso tra Premafin Finanziaria S.p.A. e Unicredit, pari ad € 450 milioni, aumento di capitale concluso tra il 14 maggio ed il 22 giugno 2011 poi effettivamente seguito, a breve distanza di tempo, da altro, per un importo complessivo massimo pari a 1,1 miliardi di euro, così come indicato dal Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. del 30 gennaio 2012;
- conseguire il sovrapprezzo delle azioni ordinarie a seguito dell' aumento di capitale concluso tra il 14 maggio ed il 22 giugno 2011, sovrapprezzo pari ad € 121.282.490 determinato dalla differenza tra le voci *riserva da sovrapprezzo di emissione* nello "stato patrimoniale – passivo patrimonio netto" nei bilanci 2011 e 2010;
- ottenere una miglior valutazione da parte della agenzie di *rating* e così sostenere un minor costo per la raccolta del capitale di debito;
- garantire continuità alla consolidata politica di investimenti immobiliari, parte dei quali oltretutto non rientranti nel perimetro di esclusivo interesse del Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. (quali ad esempio, tra le altre, la acquisizione dell'intero pacchetto azionario della società Atahotels, avente ad oggetto attività di esercizio alberghiero), investimenti gestiti in prima persona da Antonio Talarico, con controparti abitualmente rappresentate da società direttamente o indirettamente riferibili a Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Gioachino Paolo Ligresti e Giulia Maria Ligresti, e dunque parti correlate; operazioni di loro esclusivo vantaggio sia per lo strumento giuridico adottato (compravendita di cosa futura, cosicché l'opera veniva ad essere finanziata fin da subito con risorse patrimoniali del Gruppo Fondiaria-Sai), sia per la presenza di clausole contrattuali prive di tutela per il Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. a fronte di inadempimenti del costruttore; sia per il prezzo complessivo dell'opera, superiore ai valori di mercato,

nel bilancio civilistico di Fondiaria-Sai S.p.A. relativo all'esercizio 2010

- esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione - ed in violazione dell'art. 37, comma 5, D.to L.vo 7 settembre



2005 n. 209, giusto il quale *la riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, ad una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora pagati* - appostavano allo stato patrimoniale, alla voce *riserva sinistri* (C.1.2.) la somma di € 4.729.815.742 anziché la maggiore somma, quantificabile in non meno di € 5.267.815.742, con una differenza di € 538.000.000, tale da assorbire per intero l'aumento di capitale sociale di € 450.000.000;

- omettendo di indicare nella Nota Integrativa - in violazione del disposto di cui all'art. 2423 *bis*, comma 1 n. 6 e comma 2, cod. civ. - il cambiamento dei modelli attuariali utilizzati al fine della quantificazione della *riserva sinistri*, avendo - a differenza di quanto avvenuto nel precedente esercizio (2009), in cui si erano considerate anche le evidenze risultanti dall'applicazione del modello *Chain-Ladder* per le generazioni 2005 e precedenti - utilizzato unicamente i risultati prodotti dal modello attuariale *Fisher-Lange*;
- omettendo nella Nota Integrativa - in violazione del disposto di cui agli artt. 2423 cod. civ. e 94 d.to l.vo 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) - di dare notizia di un'elevata incidenza di *riaperture sinistri* ampiamente al di sopra della media di mercato (3,26% nel 2008; 3,02% per il 2009; 1,15% nel 2010) e della conseguente esclusione delle generazioni 2008 e 2009 al fine della quantificazione della *riserva sinistri* attraverso il modello attuariale *Fisher-Lange*, modello più *sensibile* alle predette riaperture;

informazioni imposte dalla legge riferibili alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Fondiaria-Sai S.p.A., in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione sulla predetta situazione economica,

- cagionavano, in particolare ai soci, un danno patrimoniale di € 251.600.000 corrispondente alla perdita di valore del titolo nonché alla distruzione dell'investimento per i soci che, avendo sottoscritto il primo aumento di capitale, non si trovavano nelle condizioni di poter sottoscrivere il secondo aumento di capitale.

Falsità ed omissioni pari a non meno di € 538.000.000 che:

- hanno alterato, per valore assoluto ed in presenza di aumento di capitale pari ad € 450.000.000, la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondiaria-Sai S.p.A., nonché
- hanno comportato una variazione del risultato economico di esercizio - negativo per € 731.905.376 euro - superiore al 5% (€ 36.595.269 in presenza di carenza riscontrata pari ad € 538.000.000);
- hanno comportato una variazione del patrimonio netto (€ 1.822.481.345) superiore all' 1% (€ 18.224.813 in presenza riscontrata pari a € 538.000.000)

Con valutazione estimativa, relativa alla riserva sinistri superiore al 10%, a conto economico:



voce	valore bilancio (a)	di valore corretto (b)	differenza	franchigia 10% di b	Eccedenza
variazione della riserva sinistri importo lordo	30.748.785	568.748.785	538.000.000	56.874.878	481.125.122

ed a stato patrimoniale:

voce	valore bilancio (a)	di valore corretto (b)	differenza	Franchigia 10% di b	Eccedenza
Riserva sinistri (C.I.2.)	4.729.815.742	5.267.815.742	538.000.000	526.781.574	11.218.426

Con l'aggravante di aver commesso il fatto cagionando un grave nocumento, avendo questo riguardato un numero di risparmiatori non inferiore ad 11.910, superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, pari a 5.700 nonché avuto riguardo alla distruzione o riduzione del valore del titolo Fondiaria-Sai S.p.A., pari ad € 251.600.000 superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo dell'anno 2010, determinato in € 160.800.000

In Torino il 28 aprile 2011, data di approvazione del bilancio.

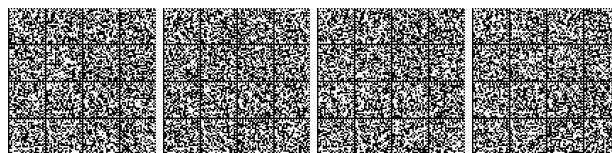
Gioachino Paolo Ligresti, Piergiorgio Bedogni, Fulvio Gismondi

- 2) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 185 D.to L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 perché in concorso tra loro (e con Salvatore Ligresti, Fausto Marchionni, Emanuele Erbetta, Antonio Talarico, per i quali si procede separatamente e con Giulia Maria Ligresti e Jonella Ligresti, per le quali si è proceduto separatamente), in conseguenza delle condotte descritte al capo che precede, agevolavano la diffusione - a mezzo dell'Ufficio *Investor Relation* di Fondiaria-Sai S.p.A. - dei dati relativi al bilancio consolidato 2010 di Fondiaria-Sai S.p.A. occultando una perdita non inferiore € 538.000.000 e non inferiore ad € 283.000.000 per Milano Assicurazioni S.p.A., così occultando una perdita a conto economico consolidato in percentuali non inferiore al, rispettivamente, al 37% Fondiaria-Sai ed al 22% per Milano Assicurazioni, notizie quindi idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni.

In Torino, il 23 marzo 2011

Fulvio Gismondi

- 3) del reato di cui all'art. 481 c.p., perché, quale attuario incaricato di Fondiaria-Sai S.p.A. ex art. 37 D.to L.vo 7 settembre 2005 n. 209, e, quindi, esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 359, n. 1 c.p., attestava falsamente, nella propria relazione al bilancio 2010, la sufficienza delle riserve tecniche nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti risultando per contro le stesse insufficienti per almeno € 538.000.000, avendo peraltro proceduto a modificare il modello attuariale utilizzato al fine della quantificazione della *riserva sinistri* e così facendo ricorso unicamente ai risultati prodotti dal modello *Fisher-Lange* a differenza di quanto avvenuto nel precedente esercizio (2009), in cui si erano considerate anche le evidenze risultanti



dall'applicazione del modello *Chain-Ladder* per le generazioni 2005 e precedenti; escludendo, inoltre, le generazioni 2008 e 2009 al fine della quantificazione della *riserva sinistri* attraverso il modello attuariale *Fisher-Lange*, pur in presenza di un'incidenza pari all'1,15% delle predette riaperture sinistri ancora nel corso del 2010.

In Torino, l'11 marzo 2011

Fondiarria-Sai S.p.A.

4) del reato di cui agli artt. 5, 25 *sexies* D.to L.vo 8 giugno 2001, n. 231 in qualità di persona giuridica responsabile del reato di cui al capo 2) commesso da:

- Salvatore Ligresti, nato a Paternò (CT) il 13 marzo 1932;
- Jonella Ligresti, nata a Milano il 23 marzo 1967;
- Giulia Maria Ligresti, nata a Milano il 30 gennaio 1968;
- Antonio Talarico, nato ad Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942;
- Fausto Marchionni, nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943;
- Gioacchino Paolo Ligresti, nato a Milano il 26 marzo 1969;
- Emanuele Erbetta, nato a Novara il 23 marzo 1953,

tutti con funzioni di rappresentanza e di amministrazione di Fondiarria-Sai S.p.A., esercitando in ogni caso anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa, avendo costoro agito nell'interesse ovvero a vantaggio di Fondiarria Sai S.p.A., atteso tra l'altro che occultando, relativamente a quest'ultima, una perdita non inferiore € 538.000.000 nonché una perdita non inferiore ad € 283.000.000 per Milano Assicurazioni S.p.A., così occultando una perdita a conto economico consolidato in percentuali non inferiore al, rispettivamente, al 37% Fondiarria-Sai ed al 22% per Milano Assicurazioni, diffondevano - a mezzo dell'Ufficio Investor Relation di Fondiarria-Sai S.p.A. - i dati notizie false aventi ad oggetto i dati relativi al bilancio consolidato 2010 di Fondiarria-Sai S.p.A., notizie quindi idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo Fondiarria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni.

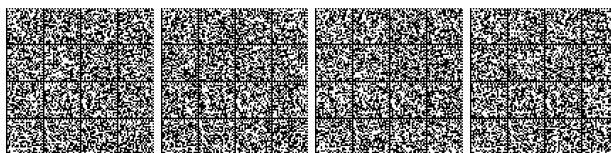
In Torino il 23 marzo 2011

Procedimento penale nel quale sono parti offese:

- Consob, con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3, in persona del Presidente, Giovanni Vegas,;
- soci Fondiarria-Sai s.p.a.;
- Fondiarria-sai SpA

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Annotazioni di P.G. – Nucleo di Polizia Tributaria di Torino;
- Intercettazioni telefoniche ed ambientali;
- Documentazione (su supporto cartaceo ed informatico) rinvenuta nel corso delle perquisizioni nonché documentazione trasmessa dalla Consob e dall'Isvap; documentazione Fondiarria-Sai acquisita dal sito web della stessa;
- Sommarie informazioni testimoniali;
- Interrogatori imputati;



- Consulenze tecniche (attuariale; contabile; informatica; matematico-finanziaria);
visti gli artt. 416 e 417 c.p.p.,

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di:

- **Gioachino Paolo Ligresti,**
- **Pier Giorgio Bedogni,**
- **Fulvio Gismondi,**
- **Benito Giovanni Marino,**
- **Marco Spadacini,**
- **Antonio D'Ambrosio,**
- **Riccardo Ottaviani,**
- **FONDIARIA-SAI S.p.A.**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, della documentazione relativa alle indagini espletate e dei verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

Torino, 20 novembre 2013

Il Pubblico Ministero

(Vittorio Nessi)

(Marco Gianoglio)

Il richiedente - Il cancelliere
dott. Salvatore Ientile

TC13ABA15855 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI MILANO

Ammortamento cambiario

Il Presidente del Tribunale di Milano, con decreto n. 7230/13 del 25/09/2013 ha pronunciato l'ammortamento delle cambiali n. 5 ciascuna dell'importo di Euro 1.800,00, con scadenza rispettivamente al 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, emesse dalla Cocktail Bar, in favore di Oida snc e girate in favore del Sig. Maurizio Contardi. Opposizione legale entro 30 giorni.

Li 02/12/2013

avv. Alessandro Straniero

T13ABC15945 (A pagamento).

